



# **Circolare Informativa**

## **n°28/2013**

# **Scadenze CCNL MAGGIO 2013**

---

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



---

## **INDICE**

1) <b>Autoferrotranvieri</b>	<i>pag. 3</i>
2) <b>Autotrasporto merci e logistica</b>	<i>pag.4</i>
3) <b>Cemento – Aziende industriali</b>	<i>pag.5</i>
4) <b>Chimica – Aziende industriali</b>	<i>pag.5</i>
5) <b>Chimica Industria – Settore Coibenti</b>	<i>pag.6</i>
6) <b>Cooperative sociali</b>	<i>pag.7</i>
7) <b>Igiene ambientale – Aziende municipalizzate</b>	<i>pag.8</i>
8) <b>Lapidei – Aziende Industriali</b>	<i>pag.8</i>
9) <b>Metalmecanica – Aziende cooperative</b>	<i>pag.9</i>

---

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale  
Consulenza alle Imprese*



## 1) AUTOFERROTRANVIERI VERBALE DI ACCORDO 26 APRILE 2013

### *Una tantum*

A copertura dei periodi 1° maggio 2009 – 31 dicembre 2011, ai lavoratori in forza al 23 aprile 2013 viene corrisposto, in due tranches di pari importo con le retribuzioni di maggio e ottobre 2013, un importo forfettario *una tantum*.

Gli importi da erogare nel mese di maggio sono riportati nella seguente tabella:

Figure professionali	Par.	Importi
Responsabile unità amministrativa /tecnica complessa	250	500,00
Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, Professional	230	460,00
Coordinatore di esercizio, Coordinatore, Coordinatore ferroviario (pos. 2), Capitano LAC	210	420,00
Capo unità tecnica, Coordinatore di ufficio	205	410,00
Coordinatore ferroviario (pos. 1)	202	404
Specialista tecnico/amministrativo, Addetto all'esercizio, Capo stazione, Assistente coordinatore, Capo Timoniere LAC, Capo Motorista LAC, Macchinista LAC, Motorista LAC	193	386,00
Tecnico di bordo, Macchinista (pos. 4) (a)	190	380,00
Capo operatori	188	376,00
Macchinista (pos. 3) (b), Operatore di esercizio (pos. 4) (a)	183	366,00
Operatore certificatore	180	360,00
Coordinatore della mobilità	178	356,00
Collaboratore di ufficio, Operatore di esercizio (pos. 3) (b) Operatore FTA (pos. 4) (b), Pilota motorista di motoscafo LAC, Motorista di 1 <sup>a</sup> LAC, Addetto Operativo di gestione LAC	175	350,00
Operatore tecnico, Addetto alla mobilità	170	340,00
Macchinista (pos. 2) (c), Capo treno (pos. 3) (b), Operatore qualificato FP (pos 3), Guardalinee FP (pos 3), Manovratore AS/MO/LOC FP (pos 3)	165	330,00
Operatore qualificato (pos. 2) (d)	160	320,00
Operatore di gestione, Operatore di esercizio (pos. 2) (c), Operatore di movimento e gestione, Capo treno (pos. 2) (c), Operatore FTA (pos. 3) (c), Timoniere LAC, Motorista 2 <sup>a</sup> LAC, Fuochista aiuto motorista LAC, Guardalinee FP (pos 2), Manovratore AS/MO/LOC FP (pos 2), Operatore qualificato FP (pos. 2)	156	316,00
Operatore qualificato di ufficio (pos. 2) (d)	155	310,00
Assistente alla clientela	154	308,00
Macchinista (pos. 1) (f)	153	306,00

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



Operatore qualificato della mobilità	151	302,00
Operatore F.T.A. (pos. 2) (e)	145	290,00
Operatore di stazione (pos. 2) (d)	143	286,00
Operat. Qualificato di ufficio (pos. 1) (f), Operat. di esercizio (pos. 1) (f), Operat. qualificato (pos. 1) (f), Capo treno (pos. 1) (f)	140	280,00
Operatore di stazione (pos. 1) (f), Operatore FTA (pos. 1) (f), Conducente natante ausiliario LAC, Aiuto motorista LAC, Assistente di bordo LAC, Operatore FP (pos 3)	139	278,00
Operatore della mobilità	138	276,00
Capo squadra operatori di manovra, Operatore di scambi cabina	135	270,00
Operatore di ufficio, Operatore di manutenzione, Operatore FP (pos 2)	130	260,00
Collaboratore di esercizio	129	258,00
Operatore di manovra, Operatore FP (pos 1)	123	246,00
Capo squadra ausiliari, Marinaio LAC	121	242,00
Operatore generico	116	232,00
Ausiliario	110	220,00
Ausiliario generico, Allievo marinaio LAC	100	200,00

L'*una tantum* – comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge e non utile ai fini del Tfr – viene erogata in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento (arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), nonché riproporzionata nel caso di rapporto a tempo parziale.

Per i lavoratori a termine in forza al 26 aprile 2013 il periodo di riferimento è dato dalla durata del rapporto ivi comprese le eventuali proroghe.

## 2) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA ACCORDO 26 GENNAIO 2011

### ***Importo per mancato rinnovo contrattuale***

L'accordo 26 gennaio 2011 ha previsto, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, l'erogazione di una copertura economica pari al 40% (60% dopo 6 mesi) dell'inflazione riferita all'anno precedente, a partire dalla data di scadenza del contratto precedente.

In merito, gli accordi 18 dicembre 2012 e 8 gennaio 2013 hanno stabilito che, per le sole aziende che hanno regolarmente erogato gli aumenti economici previsti dal vigente CCNL, la scadenza di gennaio 2013, prevista dall'accordo 26 gennaio 2011 per l'erogazione del suddetto importo, è posticipata al 1° maggio 2013; qualora il contratto non venga sottoscritto entro tale data, oltre alla quota relativa a maggio deve essere erogata l'indennità relativa al periodo gennaio-aprile 2013, da corrispondere in 2 rate di pari importo con le retribuzioni di maggio e giugno 2013.

***Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro***

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



Tale indennità deve essere considerata come acconto su futuri aumenti salariali.

### 3) CEMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI IPOSTESI DI ACCORDO 21 MARZO 2013

#### *Periodo di prova*

Dal 1° maggio sono previste variazioni dei periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale, come dal seguente schema:

Aree professionali	Fino al 30.04.2013	Dal 01.05.2013
Direttiva	6	6
Concettuale	3	4
Specialistica	2	3
Qualifica/esecutiva	1	1

Sono esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.

#### *Una tantum*

A tutti i lavoratori in forza al 20 marzo 2013 è erogato, con la retribuzione del mese di maggio 2013, un importo forfettario *una tantum* di €75, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2013, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni:

L'*una tantum* è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali ed è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Al fine delle erogazioni dell'*una tantum* sono utili le giornate di assenza, nel periodo suindicato, dovute a malattia, infortunio e congedo matrimoniale, con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.

Ai lavoratori che nel corso del periodo di cui sopra abbiano fruito di trattamenti di Cig, di riduzione di orario per contratti di solidarietà e/o altre prestazioni economiche previdenziali, l'*una tantum* viene corrisposta secondo le disposizioni vigenti in materia.

### 4) CHIMICA – AZIENDE INDUSTRIALI RATIFICA CCNL 4 MARZO 2013

In data 22 settembre 2012 è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Chimica - Aziende Industriali.

Tale intesa è stata formalmente ratificata dalle parti il 4 marzo 2013 ed in sede definitiva di stesura sono stati meglio definiti taluni aspetti contrattuali qui di seguito riportati.

*Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro*

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale  
Consulenza alle Imprese*



**Minimi retributivi**

Le decorrenze relative agli incrementi dei minimi contrattuali (dicembre 2012, gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e ottobre 2015) inizialmente fissate con l'ipotesi di accordo del 22 settembre 2012, possono essere posticipate con accordo aziendale fino ad un massimo di 6 mesi in caso di crisi e strat-up.

In sede di ratifica si puntualizza che il posticipo non potrà comunque superare la vigenza contrattuale ovvero, il 31 dicembre 2015.

**Indennità per lavoro notturno – Settore fibre**

Riguardo ai dipendenti delle imprese del settore Fibre, l'indennità relativa alle prestazioni svolte in turno notturno è pari a:

- €1,00 a partire dal 1° gennaio 2013;
- €2,00 a partire dal 1° gennaio 2014;
- €3,00 a partire dal 1° gennaio 2015.

**5) CHIMICA INDUSTRIA – SETTORE COIBENTAZIONI  
 ACCORDO DI RINNOVO 4 APRILE 2013**

In data 4 aprile 2013 è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL degli addetti all'industria chimica settore Coibentazioni termiche acustiche.

Le parti hanno convenuto di recepire l'accordo di rinnovo del settore Chimica – Aziende industriali e la relativa stesura definitiva del 4 marzo 2013.

**Minimi retributivi**

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° maggio 2013:

Livello	Minimo	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
AQ	2.093,44	90,00	<b>2.183,44</b>
A	2.093,44	47,00	<b>2.140,44</b>
C	1.840,77	---	<b>1.840,77</b>
D	1.722,76	---	<b>1.722,76</b>
E	1,569,24	---	<b>1.569,24</b>
F	1.488,80	---	<b>1.488,80</b>
G	1.427,87	---	<b>1.427,87</b>
I	1.322,11	---	<b>1.322,11</b>

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale  
 Consulenza alle Imprese*





### ***Maggiorazione lavoro notturno***

L'importo spettante in aggiunta alle maggiorazioni previste, per le prestazioni effettivamente svolte nel turno notturno viene così elevato ad €8,50 dal 1° maggio 2013.

## **6) COOPERATIVE SOCIALI IPOTESI DI ACCORDO 16 DICEMBRE 2011**

### ***Assistenza integrativa***

Le parti convengono di garantire ai lavoratori del settore l'assistenza sanitaria integrativa.

A tale scopo viene istituita una Commissione con il compito di individuare il Fondo al quale saranno iscritti - dal 1° maggio 2013 - tutti i lavoratori a tempo indeterminato, nonché le modalità operative per l'applicazione dell'istituto.

Detta Commissione dovrà predisporre il regolamento entro il 31 dicembre 2012.

Per la copertura dell'assistenza è dovuto un contributo mensile a carico dell'impresa pari a €5 per ciascun lavoratore.

Nel caso in cui il Fondo individuato richieda una quota una tantum all'atto dell'iscrizione, questa sarà a carico dell'impresa.

Sono fatte salve eventuali forme di assistenza aziendali o territoriali già in atto, le quali dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dall'istituendo Fondo nazionale

### ***Elemento di garanzia retributiva***

Ai lavoratori in forza al 31 marzo e iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi le cooperative corrispondono, con la retribuzione di maggio 2013, un elemento di garanzia retributiva di €110 qualora, dopo la presentazione della piattaforma di secondo livello, non venga definito un accordo entro il 31 marzo 2013.

Tale erogazione non viene applicata nelle imprese cooperative in difficoltà ex art.10, n.2), lett.c) dell'ipotesi di accordo 16 dicembre 2011.

L'importo in questione - non utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale né contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto - è calcolato pro-quota in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2013.

Analogamente, l'elemento di garanzia è corrisposto ai lavoratori part-time in proporzione all'orario individuale.

Detto elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.

---

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*

---



## 7) IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACCORDO INTEGRATIVO 5 GIUGNO 2012

### *Assistenza integrativa*

A decorrere dal 1° ottobre 2013 tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti, cui si applica il CCNL hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore.

La contribuzione a carico azienda, pari ad € 170 annui per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà), decorrerà dal 1° maggio 2013, da versare con le modalità che saranno definite dal Fondo.

Non è prevista contribuzione a carico dei lavoratori.

L'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i dipendenti non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.

Nelle aziende in cui sono in essere al 17 giugno 2011 accordi collettivi in materia si opererà come segue:

- se gli accordi esistenti sono più favorevoli, le parti concorderanno entro il 1° luglio 2012 condizioni di adesione al costituendo Fondo tali da garantire condizioni complessive almeno equivalenti a quelle in godimento;
- se gli accordi esistenti sono peggiorativi, alla loro scadenza non saranno rinnovati e i lavoratori aderiranno al costituendo Fondo.

## 8) LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 3 MAGGIO 2013

### *Minimi retributivi*

L'accordo firmato il 3 maggio 2013 prevede l'applicazione dei nuovi minimi retributivi con decorrenza retrodatata da aprile 2013.

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2013.

Livello	Aumenti	Minimi	Contingenza	Superminimo	E.d.r.	Totale
AS	<b>73,53</b>	1.616,85	531,34	---	10,33	<b>2.158,52</b>
A	<b>67,65</b>	1.487,42	528,18	---	10,33	<b>2.025,93</b>
B	<b>55,15</b>	1.212,59	521,48	---	10,33	<b>1.744,40</b>
CS	<b>52,94</b>	1.164,32	520,13	---	10,33	<b>1.694,78</b>
C	<b>50,00</b>	1.099,64	518,37	---	10,33	<b>1.628,34</b>
D	<b>47,06</b>	1.037,75	516,76	---	10,33	<b>1.564,84</b>
E	<b>43,38</b>	956,65	514,81	---	10,33	<b>1.481,79</b>

*Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro*

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale  
Consulenza alle Imprese*





F	<b>36,76</b>	809,70	512,38	7,75	10,33	<b>1.340,16</b>
---	--------------	--------	--------	------	-------	-----------------

**Previdenza complementare**

Vengono stabiliti una serie di aumenti dell'aliquota a carico del datore di lavoro per il Fondo Arco:

- dal 1° aprile 2013 nuova aliquota all'1,40% (aumento dello 0,10%);
- dal 1° aprile 2014 nuova aliquota all'1,50% (aumento dello 0,10%);
- dal 1° aprile 2015 nuova aliquota all'1,60% (aumento dello 0,10%).

**9) METALMECCANICA - AZIENDE COOPERATIVE  
IPOSTESI DI ACCORDO 13 MAGGIO 2013**

**Minimi retributivi**

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° maggio 2013:

Livelli	Maggio 2013 - Aumenti	Minimo conglobato
9	<b>50,65</b>	2.308,24
8	<b>45,94</b>	2.094,48
7	<b>41,56</b>	1.928,16
6	<b>38,72</b>	1.797,33
5	<b>35,00</b>	1.679,89
4	<b>31,94</b>	1.570,59
3	<b>30,19</b>	1.506,69
2	<b>25,59</b>	1.363,11
1	<b>21,88</b>	1.238,44

Dal 1° maggio 2013 nel minimo è conglobato l'E.d.r. di cui all'accordo interconfederale del 31 luglio 1992 (€10,33)

**Arretrati**

Con la retribuzione del mese di maggio 2013 viene erogata una somma – sulla base del valore di € 140,00 stabilito per la 5^ categoria – nelle seguenti misure:

Livelli	Importi
9	<b>202,60</b>
8	<b>183,76</b>
7	<b>166,24</b>
6	<b>154,88</b>

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



5	<b>140,00</b>
4	<b>127,76</b>
3	<b>120,76</b>
2	<b>102,36</b>
1	<b>87,52</b>

**Malattia e infortunio sul lavoro – Comporto e trattamento economico**

Da maggio 2013 in caso di malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, che dovrà essere calcolato in giorni di calendario, e anche il calcolo delle assenze effettuate antecedentemente al 1° maggio 2013 deve essere adeguato in giorni di calendario.

Il comporto breve è pari a:

<b>Anni di servizio</b>	<b>Durata/gg</b>
Fino al 3°	<b>183</b>
Dal 4° al 6°	<b>274</b>
Oltre il 6°	<b>365</b>

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:

- Evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- Si siano verificate almeno due malattie comportanti ciascuna un'assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- Alla scadenza del periodo di comporto breve il lavoratore abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.

Il comporto prolungato è pari ai seguenti giorni di calendario e anche tale calcolo delle assenze effettuate antecedentemente al 1° maggio 2013 deve essere adeguato in giorni di calendario:

<b>Anni di servizio</b>	<b>Durata/gg</b>
Fino al 3°	<b>274</b>
Dal 4° al 6°	<b>411</b>
Oltre il 6°	<b>548</b>

I periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferite alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



**Trattamento economico**

Riguardo agli eventi in corso al 30 aprile 2012, che proseguono dopo il 1° maggio 2013, continuano ad applicarsi i trattamenti economici previsti dal CCNL 26 gennaio 2010.

Mentre per gli eventi morbosi che intervengono dal 1° maggio 2013, il trattamento economico è il seguente: **i lavoratori non in prova hanno diritto oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino al raggiungimento del normale trattamento complessivo netto che avrebbero percepito se avessero lavorato, secondo le seguenti percentuali della retribuzione globale:**

Anni di servizio	Durata dell'assenza (gg di calendario)	Percentuale
Fino al 3° anno	<b>Primi 122 gg</b>	100%
	<b>Giorni residui</b>	80%
Dal 4° al 6° anno	<b>Primi 153 gg</b>	100%
	<b>Giorni residui</b>	80%
Oltre il 6°	<b>Primi 214 gg</b>	100%
	<b>Giorni residui</b>	80%

In caso di malattia intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio, il trattamento economico ricomincia ex novo, mentre il periodo di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico suddetto fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.

Cordiali saluti

*Cafasso & Figli*  
*Circolari e News del Lavoro*

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*